

STATUTO MLC ITALIA

ART. 1- Denominazione

E' costituita, nello spirito e rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e della legislazione vigente, l'Associazione, culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale denominata "MLC Italia", ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni, conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale e volontariato di cui il D.Lgs. 460/97 e la L. 383/2000, che nel prosieguo del presente Statuto è indicata con il termine di Associazione

L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere culturale, sportivo dilettantistico, sociale e di ricerca etica e spirituale.

ART. 2 Regolamenti

1- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per regolamentare al meglio i rapporti associativi o attività.

2- L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

3- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

4- L'associazione aderisce a un Ente di Promozione sportivo e sociale riconosciuto dal Coni e da Ministeri

ART. 3 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Fiesole (FI), via di San Martino 10/12, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, con autonomia amministrativa, patrimoniale e non, in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 4 - Durata e logo

La durata dell'Associazione scade il 31/12/2099 e può essere prorogata alla scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci.

L'associazione si avvale di un logo nominativo.

ART. 5 - Scopi dell'Associazione

L'associazione ha finalità di carattere sociale, civile, sportivo dilettantistico, culturale e di ricerca etica e spirituale per favorire nell'individuo la ricerca della consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita: la conoscenza di sé, del proprio corpo, e delle proprie "corazze" fisiche, emotive e mentali, che ne intralciano la vitalità e l'autenticità. L'associazione promuove la ricerca di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani. Tali finalità sono perseguite attraverso la disciplina denominata "Metodo di Liberazione delle Corazze", o "MLC", creata da Marie Lise Labonté. L'Associazione si propone di favorire la diffusione di tale disciplina attraverso corsi pratici, corsi di formazione non formale, informale, extrascolastica rivolti alla persona, conferenze e seminari. L'associazione inoltre si propone di attivare studi, sperimentazione e divulgazione della disciplina rientrante nelle professioni non regolamentate come da L. 4/2013. L'Associazione promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscono nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini.

L'Associazione promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscono nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini.

ART. 6 - Attività

1- Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione realizza attività di promozione sociale, sportive dilettantistiche, formazione, informazione sostenute eventualmente anche da pubblicazioni su periodici e non, conferenze; seminari intensivi dedicati alla pratica del "Metodo di Liberazione delle Corazze®"; incontri e seminari, riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni grado pubbliche e private; attività di studio, ricerca e sperimentazione.

2- L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

3- L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei suoi fini.

4- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

5- L'Associazione non richiede ai Soci altri adempimenti all'infuori di quelli previsti dalle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione, in coerenza con i fini non patrimoniali dell'Associazione stessa.

6- L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 7 - Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. Tutti i soci ammessi, aventi la maggiore età, partecipano direttamente all'attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, ai sensi dell'Art.148,art.4 del TUIR. Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda scritta di ammissione specificando le generalità del socio; il versamento della quota associativa per l'anno in corso con decorrenza gennaio/dicembre di ogni annualità. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza annuale, qualora il socio non rinnovi l'adesione entro il termine stabilito si considera decaduto.

La domanda di ammissione a socio per un minore è presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Sulla domanda di ammissione decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo.

La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile, né con atto tra vivi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, né a causa di morte.

La quota associativa, inoltre, non è in alcun modo rivalutabile.

I Soci sono: **Fondatori - Ordinari: Volontari, Atleti, Non Atleti - Onorari - Sostenitori.**

Soci Fondatori - Sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci Ordinari si distinguono in:

Volontari - sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano volontariamente per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Atleti- Sono coloro che praticano il Metodo di Liberazione delle Corazze®

Non Atleti - Sono coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Soci Onorari - Sono Soci Onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

Soci Sostenitori - Sono coloro che condividendone gli ideali, contribuiscono agli scopi e alle attività dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.

ART. 8 - Decadimento dalla qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) **Dimissioni;**
- b) **Recesso** volontario;
- c) **Morosità** nel pagamento della quota associativa;
- d) **Espulsione:** il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all'assemblea entro 30 gg. e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
- e) **Decesso.**

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 9 - Diritti e doveri dei soci

1- Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione

2- I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione

3- I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera all'Associazione.

4- Previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soci che prestano la loro opera professionale o dipendente, qualora dovessero essere retribuiti per la realizzazione delle attività associative previste all'Art. 6 in modo prevalentemente gratuito, detta prestazione non potrà mai essere considerata, proprio in ragione delle funzioni e dell'aspetto associativo, di carattere professionale o di lavoro subordinato.

5- I soci devono versare nei termini la quota sociale - Art. 7 dello statuto

6- I soci fondatori non sono tenuti al versamento della quota sociale.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vice-Presidente;
- e. Il Presidente Onorario;
- f. Il Collegio dei Probiviri (se nominato);
- g. Il Collegio Sindacale (se nominato).

ART. 11 - Assemblea

1- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2- L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

3- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 gg. giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, qualora trattasi di argomenti di estrema urgenza.

4- L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.

5- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

6- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

1- L'assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio direttivo;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
- c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) ratifica l'importo delle quote sociali annuali;
- e) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- f) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- g) qualora si rendesse necessario, su proposta del Consiglio direttivo uscente, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- h) delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

2- L'assemblea in sessione straordinaria:

- a) delibera le modifiche del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

3- L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di questi, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

4- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 13 - Validità dell'Assemblea

1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2- Ogni Socio ha diritto ad un voto e può portare una delega.

3- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

5- L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

6- Le delibere prese dall'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci

dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 14 - Il Consiglio direttivo

1- Il Consiglio direttivo è composto da un numero da 3 a 5, membri, incluso il Presidente. Il numero dei componenti è deciso dall'Assemblea,

2- Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall'Assemblea.

4- I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o, se ciò non è possibile, per cooptazione, sottoponendo la nomina all'approvazione dell'Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

5- Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

6- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente del C.D.

7- Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 15 - Compiti del Consiglio direttivo

1- Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto.
- nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico

2- Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici e formulare gli eventuali regolamenti interni da proporre alla delibera assembleare.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 16 Il Presidente

1- Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci ed espleta i seguenti compiti;

- ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando le quietanze;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;

- convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

- dispone dei fondi sociali.

2- Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 17- Il Vice-Presidente

1- Il Vice Presidente svolge tutti i compiti del Presidente, quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli deleghi e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

2- Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART.18- Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri ed è scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il Presidente Onorario rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

ART.19- Il Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo che giudica e delibera sulle controversie interne all'Associazione e si pronuncia su richieste di diffide, sospensioni ed espulsioni. La sanzione da applicare può essere suggerita dall'organo richiedente, tuttavia il Collegio dei Probiviri delibererà con motivazione propria a suo insindacabile giudizio.

Qualora esso venga nominato, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti designati tra i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tra i membri effettivi sarà scelto un Presidente. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 3 (TRE) anni ed è rieleggibile.

ART. 20 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo revisionale dell'Associazione, questo viene nominato se obbligatorio per legge o se viene nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora venga nominato questi deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti designati tra i Soci ordinari. Esso vigila sull'osservanza della Legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuale regolamento interno, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza delle strutture organizzative dell'Associazione. I membri del Collegio Sindacale assistono all'Assemblea e alle riunioni del C.D., per determinate delibere di natura tecnica può essere richiesto il proprio parere.

Il Collegio Sindacale rimane in carica tre esercizi e può essere rieleggibile.

ART. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche per conseguire gli scopi dell'Associazione e per sostenere le spese di funzionamento dell'Associazione stessa potranno essere costituite da:

a) le quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;

b) proventi derivanti da attività associative (corsi, manifestazioni e iniziative di cui all'art.6);

c) proventi derivanti dall'uso degli spazi da parte di docenti che abbiano finalità coerenti con gli scopi sociali.

d) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

e) contributi di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 22 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 120 gg dalla chiusura dell'esercizio e non oltre il 30 giugno per i casi di natura eccezionale.

ART. 23 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione, Ente di Promozione Sportiva o Ente di Promozione Sociale a cui aderisce l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 24- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2- In caso di scioglimento, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, su proposta del Consiglio direttivo approvato dall'Assemblea e salvo diversa destinazione disposta per legge, ad altre associazioni, enti o fondazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo statuto e regolamenti a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, e per ogni controversia sarà di competenza il Foro di Firenze.